



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 14/02/2020

FATTO

In data 24/04/2008, parte ricorrente stipulava con l'intermediario un contratto di finanziamento rimborsabile con cessione del quinto della pensione assistito da polizza assicurativa, per l'importo complessivo lordo di € 21.600,00, in 120 rate, pari ad € 180,00 ciascuna.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di settembre 2010, in corrispondenza della rata n. 28 di ammortamento.

In considerazione dell'esito negativo del reclamo esperito in data 15/10/2019, parte ricorrente si rivolgeva all'A.B.F. in data 30/10/2019 per ottenere il rimborso dell'importo complessivo di € 3.224,93, di cui € 1.225,37 a titolo di commissioni bancarie, € 828,00 a titolo di oneri di intermediazione, € 1.530,32 a titolo di oneri assicurativi, detratti € 358,76 già rimborsati in sede di conteggio estintivo, sulla base dell'art. 125 sexies TUB, oltre interessi legali.

Si costituiva ritualmente l'intermediario, il quale respingeva le richieste di parte ricorrente eccependo: a) la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, avendo natura up front; b) l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della quota non maturata delle commissioni bancarie per € 358,76, calcolata in conformità ai principi contabili internazionali IFRS/IAS che impongono impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39); c) la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, dal momento che la domanda del cliente rientrerebbe nella



ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.. e la relativa richiesta andrebbe formulata soltanto nei confronti dell'accipiens, ovvero nei confronti della società di intermediazione e dell'assicurazione; d) la non rimborsabilità della polizza assicurativa, dal momento che le spese a copertura del rischio vita sono state trattenute sul netto ricavo dell'operazione di finanziamento e versate alla compagnia assicurativa, la quale, a seguito della richiesta effettuata, si è dichiarata disponibile a corrispondere una somma che non veniva accettata da parte ricorrente.

Al fine di transigere la vicenda, l'intermediario si dichiarava disponibile a versare la somma di € 1.733,54, che non veniva accettata dal ricorrente.

L'intermediario, pertanto, in via principale chiedeva il rigetto del ricorso, tenuto conto di quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo; in via subordinata chiedeva la circoscrizione delle eventuali somme da versare a quanto offerto in via transattiva e, in via ulteriormente subordinata, chiedeva di decurtare dall'importo dovuto quanto già riconosciuto al ricorrente.

In sede di repliche, parte ricorrente reitera le richieste avanzate in sede di ricorso e ribadisce la natura recurring delle commissioni di cui chiede la restituzione.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

2. Questo Collegio, letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) e letta la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019, n. 26525, ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto: l'importo di spese vive di istruttoria, e di compenso per l'attività di intermediazione del credito indicate nel contratto non sono assoggettate alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge, può essere presunto, fino a prova contraria, che l'intermediario abbia provveduto al pagamento dell'importo indicato nel contratto stipulato con il consumatore.

3. Fermo restando quanto detto *sub* 2, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, TUB., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.

4. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

5. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che



il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

6. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

7. Ciò detto, in linea con i richiamati orientamenti e con quanto innanzi rilevato, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	28	rate residue	92	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				1.598,31	1.225,37	358,76	866,61
<i>Commissioni di intermediazione</i>				1.080,00	828,00		828,00
<i>Premio assicurativo</i>				1.996,07	1.530,32		1.530,32
					0,00		0,00
Totale							3.224,93

Il risultato coincide con quanto richiesto da parte ricorrente.

8. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.224,93 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA